



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 DEL 29-06-2021

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Giugno**, alle ore **21:10**, presso la Sede comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano:

Componente	Presente	Assente
SALIGARI FRANCO MATTEO	X	
FOPPOLI ALESSANDRO	X	
PINI MATTEO	X	
DE PIAZZA NADIA	X	
MARCHESI VINCENZO GIOVANNI	X	
CASPANI MIRIAM AUGUSTA	X	
POZZI INES	X	
SENINI ANTONELLA		X
BEZZI FEDERICO		X
VALMADRE BENEDETTA ADELE	X	
VALMADRE ALESSANDRA EMMA		X

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.

Il sig. FRANCO MATTEO SALIGARI, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020 (di seguito Regolamento comunale);

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all’esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall’articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell’anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO tuttavia di differire, per l’anno in corso, al 31 luglio 2021 il termine del 31 maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e stralcio dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti di cui all’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 che agisce con riferimento ai rifiuti urbani (ex assimilati) fino al 31 dicembre 2021;
- introduzione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disciplina relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all’articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 116/2020;
- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale;
- modifica dei criteri di classificazione delle utenze non domestiche e di attribuzione delle categorie TARI;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

OSSERVATO che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28*

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;*

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 21.06.2021, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

ACQUISITO e VISTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/1999 e n. 3 del 13/01/2000 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2017;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Relaziona sull’argomento il Sindaco ed in particolare illustra le principali novità normative introdotte dal D.Lgs.116/2020 circa la nuova classificazione dei rifiuti.

CON VOTI n. 8 (otto) favorevoli e 0 (zero) contrari, espressi in forma palese, essendo 8 (otto) i consiglieri presenti dei quali 8 (otto) votanti e 0 (zero) astenuti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al “Regolamento per la disciplina

della TARI” vigente;

2. **DI STABILIRE** che il testo del Regolamento contenuto all’Allegato B, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’Allegato B;

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. **DI PUBBLICARE** il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

INDI

CON VOTI n. 8 (otto) favorevoli e 0 (zero) contrari, espressi in forma palese, essendo 8 (otto) i consiglieri presenti dei quali 8 (otto) votanti e 0 (zero) astenuti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCO MATTEO SALIGARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Mazzo di Valtellina, 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCO MATTEO SALIGARI

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 24-06-2021



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Mazzo di Valtellina, 24-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**
Franco Matteo Saligari

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 24-06-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 17 del 29-06-2021, avente ad oggetto MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 02-07-2021 al 17-07-2021 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Mazzo di Valtellina, 02-07-2021

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
BESSEGHINI STEFANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. ... del .././2021

Modificare l'articolo 2 "Gestione e classificazione dei rifiuti" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.</p>	<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e per composizione ai rifiuti domestici di cui alla lettera precedente;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.</p>



Modificare l'articolo 3 "Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;d) i rifiuti radioattivi;e) i materiali esplosivi in disuso;f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le acque di scarico;b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal	<p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;d) i rifiuti radioattivi;e) i materiali esplosivi in disuso;2, f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le acque di scarico;b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.	trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117; e) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.



Modificare l'articolo 5 "Presupposto per l'applicazione del tributo" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p>	<p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>5. Sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:</p> <p>a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.</p> <p>b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).</p> <p>6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>5. Sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:</p> <p>a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.</p> <p>b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).</p> <p>6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.</p>



Modificare l'articolo 8 **"Esclusione dall'obbligo di conferimento"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.</p>	<p>Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.</p>



Inserire l'articolo 8 bis **"Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani"** come segue:

1. Non sono soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall'ufficio LL/PP Manutenzione del Territorio del Comune, sulla base della disciplina contenuta nei vigenti regolamenti comunali.



Modificare l'articolo 9 "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020	Versione modificata																																																									
<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono in particolare, soggette a tributo:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.</p> <p>3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.</p>	<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono in particolare, soggette a tributo:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.</p> <p>3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.</p>																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTIVITA'</th> <th>CAT. UND</th> <th>RIDUZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipografie - stamperie - vetrerie</td> <td>12</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Falegnamerie</td> <td>12</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Gommisti</td> <td>13</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Distributori di carburante</td> <td>2</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</td> <td>3</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Lavanderie e tintorie</td> <td>12</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Verniciatura-galvanotecnici- fonderie</td> <td>12 o 14 (a seconda dell'utenza)</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Officine di carpenteria metallica</td> <td>12 o 14 (a seconda dell'utenza)</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Attività industriali di</td> <td>14</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVITA'	CAT. UND	RIDUZIONE	Tipografie - stamperie - vetrerie	12	30%	Falegnamerie	12	50%	Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Gommisti	13	80%	Distributori di carburante	2	30%	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	80%	Lavanderie e tintorie	12	30%	Verniciatura-galvanotecnici- fonderie	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%	Officine di carpenteria metallica	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%	Attività industriali di	14	80%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTIVITA'</th> <th>CAT. UND</th> <th>RIDUZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipografie - stamperie - vetrerie</td> <td>12</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Falegnamerie</td> <td>12</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Gommisti</td> <td>13</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Distributori di carburante</td> <td>2</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</td> <td>3</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Lavanderie e tintorie</td> <td>12</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Verniciatura-galvanotecnici- fonderie</td> <td>12 o 14 (a seconda dell'utenza)</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Officine di carpenteria metallica</td> <td>12 o 14 (a seconda dell'utenza)</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVITA'	CAT. UND	RIDUZIONE	Tipografie - stamperie - vetrerie	12	30%	Falegnamerie	12	50%	Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Gommisti	13	80%	Distributori di carburante	2	30%	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	80%	Lavanderie e tintorie	12	30%	Verniciatura-galvanotecnici- fonderie	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%	Officine di carpenteria metallica	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%
ATTIVITA'	CAT. UND	RIDUZIONE																																																								
Tipografie - stamperie - vetrerie	12	30%																																																								
Falegnamerie	12	50%																																																								
Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Gommisti	13	80%																																																								
Distributori di carburante	2	30%																																																								
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	80%																																																								
Lavanderie e tintorie	12	30%																																																								
Verniciatura-galvanotecnici- fonderie	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%																																																								
Officine di carpenteria metallica	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%																																																								
Attività industriali di	14	80%																																																								
ATTIVITA'	CAT. UND	RIDUZIONE																																																								
Tipografie - stamperie - vetrerie	12	30%																																																								
Falegnamerie	12	50%																																																								
Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Gommisti	13	80%																																																								
Distributori di carburante	2	30%																																																								
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	80%																																																								
Lavanderie e tintorie	12	30%																																																								
Verniciatura-galvanotecnici- fonderie	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%																																																								
Officine di carpenteria metallica	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%																																																								

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020			Versione modificata		
produzione alimentare			Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	9	20%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	9	20%			
<p>Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.</p> <p>4. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare la detassazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p>			<p>Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.</p> <p>3. bis. Ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, spetta la medesima tassazione prevista per dette attività in base alla disciplina di cui ai commi precedenti.</p> <p>4. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare la detassazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p>		



Modificare l'articolo 10 "Superficie degli immobili" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020	Versione modificata
<p>1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>2. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p>	<p>1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>2. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p>



Modificare l'articolo 17 "Tariffe per le utenze non domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p> <p>4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.</p>	<p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p> <p>4. Abrogato.</p>



Modificare l'articolo 18 "Classificazione delle utenze non domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre</p>	<p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'attribuzione della categoria avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 mq.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p>	<p>rifiuti.</p> <p>4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 mq, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici. Alle superfici di estensione inferiore a 10 mq sarà applicata la tariffa individuata per le superfici nelle quali si svolge l'attività prevalente.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p>



Modificare l'articolo 20 "Tributo giornaliero" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità nei termini per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p>	<p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p>4. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi art. 25 e 26 del presente Regolamento, prima dell'insorgenza del</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>5. Il Comune o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>	<p>presupposto impositivo.</p> <p>5. <i>Abrogato.</i></p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>



Modificare l'articolo 22 "**Riduzioni ed esenzioni**" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il tributo, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotto nel modo seguente:</p> <p>a) del 30% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale per meno di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno, dalle utenze domestiche;</p> <p>b) del 30% per i locali tenuti a disposizione da soggetti che con l'intero nucleo familiare risiedono all'estero per più di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno e che risultino iscritti all'A.I.R.E.;</p> <p>c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, ovvero per meno di 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza o ad autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.</p> <p>2. Sono esenti dal tributo:</p> <p>a) i locali ubicati ad una distanza superiore a 1.500 m in cui non è effettuata la raccolta in regime di privata, domiciliare o di prossimità dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta o dalla zona di fatto servita sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini;</p> <p>b) l'utenza posseduta o condotta da soggetti domiciliati presso case di cura o case di riposo, a condizione che l'immobile non sia locato o di fatto utilizzato da altri soggetti.</p> <p>3. Per l'anno 2020, la tariffa delle utenze non domestiche è ridotta proporzionalmente ai giorni di chiusura obbligatoria in base ai D.P.C.M. ed alle fonti normative e regolatorie Regionali, emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nel periodo marzo maggio 2020. La riduzione è applicata d'ufficio direttamente all'interno degli</p>	<p>1. Il tributo, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotto nel modo seguente:</p> <p>a) del 30% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale per meno di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno, dalle utenze domestiche;</p> <p>b) del 30% per i locali tenuti a disposizione da soggetti che con l'intero nucleo familiare risiedono all'estero per più di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno e che risultino iscritti all'A.I.R.E.;</p> <p>c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, ovvero per meno di 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza o ad autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.</p> <p>2. Sono esenti dal tributo:</p> <p>a) i locali ubicati ad una distanza superiore a 1.500 m in cui non è effettuata la raccolta, domiciliare o di prossimità dei rifiuti solidi urbani, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta o dalla zona di fatto servita sono tenuti a conferire i rifiuti urbani nei contenitori vicini;</p> <p>b) l'utenza posseduta o condotta da soggetti domiciliati presso case di cura o case di riposo, a condizione che l'immobile non sia locato o di fatto utilizzato da altri soggetti.</p> <p>3. Per l'anno 2021, la tariffa delle utenze non domestiche può essere ridotta proporzionalmente ai giorni di chiusura obbligatoria in base ai D.P.C.M. ed alle fonti normative e regolatorie Regionali, emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La riduzione è applicata d'ufficio direttamente all'interno degli</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 sono coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, a norma dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013.</p> <p>5. Per usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, attestante i requisiti necessari, entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p> <p>6. Le agevolazioni sono di regola applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.</p>	<p>avvisi di pagamento relativi all'annualità 2021.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 sono coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, a norma dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013.</p> <p>5. Per usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, attestante i requisiti necessari, entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p> <p>6. Le agevolazioni sono di regola applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.</p>



Modificare l'articolo 23 **"Riduzioni per avvio al riciclo"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. E' applicata una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare detta riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità presunta di rifiuti assimilati mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</p> $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ <p>dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>2. Per usufruire della riduzione di cui al presente comma, il contribuente è tenuto a presentare annualmente idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.</p>	<p>1. E' applicata una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare detta riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo alla quantità presunta di rifiuti urbani mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</p> $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ <p>dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>2. Per usufruire della riduzione di cui al presente comma, il contribuente è tenuto a presentare annualmente idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.</p> <p>3. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 24 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p>



Inserire l'articolo 24 bis "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta" come segue:

1. *Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.*

2. *La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.*

3. *Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:*

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 30% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. *La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.*

5. *Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni*

e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 luglio con effetto dal 1° gennaio 2022.



Modificare l'articolo 26 "Contenuto e presentazione della dichiarazione" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso; d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. <p>4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO e dell'attività, sede legale); 	<p>1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso; d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. <p>4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO e attività effettivamente

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;</p> <p>d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune oppure può essere inoltrata con le seguenti modalità:</p> <p>a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);</p> <p>b) via fax;</p> <p>c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.</p> <p>6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p>	<p>svolta, sede legale);</p> <p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;</p> <p>d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune oppure può essere inoltrata con le seguenti modalità:</p> <p>a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);</p> <p>b) via fax;</p> <p>c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.</p> <p>6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p>



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Indice

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Art. 4. Soggetto attivo	5
Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo	5
Art. 6. Soggetti passivi	6
Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo	6
Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	7
Art. 8-bis - Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani	7
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 10. Superficie degli immobili	9
Art. 11. Costo di gestione	9
Art. 12. Determinazione della tariffa	9
Art. 13. Articolazione della tariffa	10
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo	10
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche	11
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche	12
Art. 19. Scuole statali	12
Art. 20. Tributo giornaliero	12
Art. 21. Tributo provinciale	13
Art. 22. Riduzioni ed esenzioni	13
Art. 23. Riduzioni per avvio al riciclo	14
Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	14
Art. 24 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta	15
Art. 25. Obbligo di dichiarazione	16
Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione	16
Art. 27. Poteri del Comune	17
Art. 28. Accertamento	18
Art. 29. Sanzioni	18
Art. 30. Riscossione	19
Art. 31. Interessi	19
Art. 32. Rimborsi	19
Art. 33. Somme di modesto ammontare	19
Art. 34. Contenzioso	20
Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni	20
ALLEGATO A - categorie di utenze non domestiche	21

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nella Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e per composizione ai rifiuti domestici di cui alla lettera precedente;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacustri e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

e) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, salvo l'allacciamento ad utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso ove la produzione di rifiuti è nulla, escluse in ogni caso le residenze dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 8-bis - Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani

1. Non sono soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall'ufficio LL/PP Manutenzione del Territorio del Comune, sulla base della disciplina contenuta nei vigenti regolamenti comunali.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	CAT. UND	RIDUZIONE
Tipografie - stamperie - vetrerie	12	30%
Falegnamerie	12	50%
Autocarrozzerie - Autofficine - Elettrauto - Gommisti	13	80%
Distributori di carburante	2	30%
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	80%
Lavanderie e tintorie	12	30%
Verniciatura-galvanotecnici- fonderie	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%
Officine di carpenteria metallica	12 o 14 (a seconda dell'utenza)	80%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	9	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. bis. Ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, spetta la medesima tassazione prevista per dette attività in base alla disciplina di cui ai commi precedenti.

4. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si intende applicare la detassazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
2. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11. Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione AREGA 443/2019/R/Rif.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine di cui al successivo articolo 26.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Gli iscritti all'A.I.R.E., qualora dimoranti con la famiglia anagrafica per un periodo non inferiore a sei mesi, concorrono alla determinazione del numero dei componenti.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, stagionali occupate per meno di 183 giorni, condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti viene stabilito in un numero forfettario di due componenti, calcolato in base al coefficiente di produttività, fatta salva per il contribuente la possibilità di presentare apposita dichiarazione circostanziata, di cui all' art. 25 del presente Regolamento, con la quale è indicato il numero effettivo di occupanti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. *Abrogato.*

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'attribuzione della categoria avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 mq, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici. Alle superfici di estensione inferiore a 10 mq sarà applicata la tariffa individuata per le superfici nelle quali si svolge l'attività prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi art. 25 e 26 del presente Regolamento, prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

5. *Abrogato.*

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 22. Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotto nel modo seguente:

a) del 30% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale per meno di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno, dalle utenze domestiche;

b) del 30% per i locali tenuti a disposizione da soggetti che con l'intero nucleo familiare risiedono all'estero per più di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno e che risultino iscritti all'A.I.R.E.;

c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, ovvero per meno di 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza o ad autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.

2. Sono esenti dal tributo:

a) i locali ubicati ad una distanza superiore a 1.500 m in cui non è effettuata la raccolta, domiciliare o di prossimità dei rifiuti solidi urbani, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta o dalla zona di fatto servita sono tenuti a conferire i rifiuti urbani nei contenitori vicini;

b) l'utenza posseduta o condotta da soggetti domiciliati presso case di cura o case di riposo, a condizione che l'immobile non sia locato o di fatto utilizzato da altri soggetti.

3. Per l'anno 2021, la tariffa delle utenze non domestiche può essere ridotta proporzionalmente ai giorni di chiusura obbligatoria in base ai D.P.C.M. ed alle fonti normative e regolatorie Regionali, emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La riduzione è applicata d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2021.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 sono coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, a norma dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013.
5. Per usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, attestante i requisiti necessari, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
6. Le agevolazioni sono di regola applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 23. Riduzioni per avvio al riciclo

1. E' applicata una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare detta riduzione occorre riportare la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

2. Per usufruire della riduzione di cui al presente comma, il contribuente è tenuto a presentare annualmente idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.
3. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 24 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora, ai fini TARI, si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 24 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 30% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della

quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 luglio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO attività effettivamente svolta, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune oppure può essere inoltrata con le seguenti modalità:
- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
 - b) via fax;
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28. Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 30. Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e, a decorrere dall'anno 2021, dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

2. Le scadenze e le relative misure di versamento del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Art. 31. Interessi

1. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte, alla rateazione e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento ordinario per somme inferiori o uguali ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al limite indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Nell'attività di recupero di cui all'articolo 28 del presente Regolamento non si dà luogo ad emissione di avviso o a riscossione coattiva quando l'importo comprensivo di sanzioni ed interessi non supera euro 15,00.

Art. 34. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - categorie di utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini edili senza alcuna vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Studi professionali, banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, mense pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club